

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3427-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(V. Stampato Camera n. 4855)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo che il provvedimento in esame mira a ratificare si pone nell'ambito del ruolo svolto dall'Italia nel contribuire allo sviluppo politico ed economico del Libano attraverso un'azione di supporto all'economia e alla ricostruzione del Paese, nonché nel quadro dell'impegno italiano a rafforzare il dialogo euromediterraneo attraverso scambi culturali e scientifici. Fatto a Beirut il 22 novembre 2000, l'Accordo si è reso necessario per definire un contesto giuridico adeguato in cui sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali nei settori indicati. Peraltro, dopo essere stato integrato con uno Scambio di Lettere necessario a correggere alcuni errori formali del testo, l'Accordo medesimo ha visto allontanarsi la propria entrata in vigore a causa di alcune limitazioni nella disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei relativi oneri. Ma ora, anche su sollecitazione delle autorità libanesi, è stato dato nuovo impulso al procedimento di attuazione dell'atto in oggetto. Notevole è, infatti, l'interesse libanese per le attività culturali italiane, per lo studio della nostra lingua, per il settore dell'archeologia e per le collaborazioni di carattere scientifico fra Università.

Quanto al testo dell'Accordo, esso determina i principi ed i settori di intervento in cui dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. In particolare, gli articoli da 1 a 4 individuano specifici settori di intervento della cooperazione culturale con particolare riferimento alla promozione di iniziative ed eventi tesi a favorire la diffusione e l'insegnamento delle lingue proprie dei due Paesi e alla organizzazione di attività culturali ed artistiche in collaborazione con i vari organismi accademici. I successivi articoli da 5 a 10 illustrano poi le iniziative degli Istituti di cultura e delle Associazioni culturali nei due Paesi che potranno

realizzarsi, prevedendo inoltre specifici interventi atti alla cooperazione tra i due sistemi scolastici e favorendo altresì la promozione di borse di studio e di scambi a favore degli studenti universitari. Al riguardo, una particolare attenzione viene rivolta alle iniziative utili per la valutazione comparativa dei titoli di studio, nonché agli scambi culturali nel settore delle arti visive, del teatro e del cinema.

Gli articoli da 11 a 16 disciplinano invece la collaborazione tra archivi e biblioteche e la promozione di fiere del libro e di scambi sotto il profilo economico-sociale, in particolare nei settori dell'editoria e delle traduzioni, dell'archeologia e del restauro, della gioventù e dell'agonismo sportivo, incentivando peraltro ogni utile iniziativa atta ad impedire il traffico illegale di opere d'arte. Quindi, gli articoli da 17 a 20 dispongono in materia di diffusione di programmi televisivi e di scambi nei settori della medicina, della scienza e dello sviluppo tecnologico, favorendo l'attuazione di seminari e di ricerche scientifiche e promuovendo altresì la lotta contro ogni forma di razzismo ed intolleranza. Va infine segnalato che l'articolo 21 prevede l'istituzione di una commissione mista al fine di vigilare sulla realizzazione delle iniziative previste dall'Accordo, mentre gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'atto in parola sono puntualmente indicati nella relazione tecnica predisposta dal Governo e la conseguente copertura finanziaria forma oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

14 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti da Governo, secondo cui:

la spesa relativa allo scambio di personalità del mondo della cultura, di cui all'articolo 3 dell'Accordo, è compresa nella qualificazione dell'onere della predetta disposizione indicata nella relazione tecnica;

la spesa relativa all'invio di esperti di cui all'articolo 9 dell'Accordo è compresa nella previsione dell'onere indicata dalla relazione tecnica per l'articolo 7;

la disposizione di cui all'articolo 13 dell'Accordo riveste carattere meramente programmatico; tuttavia, qualora in seguito si verifichi la possibilità dell'invio di esperti, alla relativa spesa si farà fronte mediante le risorse previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 21 dell'Accordo si terrà in Libano nell'anno 2005, come previsto nella relazione tecnica;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2005, di 361.960 euro per l'anno 2006 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

